

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA GENERALE DI ATTUAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed in particolare l'articolo 4, concernente l'istituzione dell'imposta di soggiorno e l'articolo 14, commi 2 e 3, relativo all'ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del...

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del turismo, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, il presente regolamento reca la disciplina generale dell'imposta di soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno può essere istituita, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dai comuni capoluogo di provincia, dai comuni appartenenti alle unioni di comuni, secondo quanto previsto dagli statuti delle medesime unioni, e dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito denominati 'Comuni', esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
3. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, è compreso almeno uno dei seguenti:

- a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g) **incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;¹**;
- h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

ART. 2

(Criteri per l'approvazione del regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta)

1. Il regolamento di istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 1, comma 2, è informato ai seguenti criteri:
 - a) individuazione dei soggetti passivi in coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e non risultano residenti nel Comune;
 - b) individuazione nei gestori delle strutture ricettive dei soggetti che presentano le dichiarazioni annuali ed effettuano i relativi versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo d'imposta;
 - c) individuazione degli interventi in materia di turismo da finanziare;
 - d) fissazione della misura dell'imposta, secondo criteri di gradualità stabiliti in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
 - e) possibile sostituzione, in tutto o in parte, degli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale con l'imposta di soggiorno, ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

¹ L'inserimento della disposizione è stata richiesta dall'UL del Ministro del turismo. Contrarietà a tale disposizione è stata manifestata dagli UL. dell'Interno dal Dipartimento delle riforme istituzionali e MISE.

- f) previsione di esenzioni e di riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
 - g) individuazione delle modalità e dei termini delle dichiarazioni, dei versamenti e dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
 - h) previsione delle modalità con cui effettuare i controlli, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento;
 - i) individuazione delle modalità della riscossione coattiva ai sensi della disciplina vigente;
 - l) previsione di una relazione sulla realizzazione degli interventi da presentare al consiglio comunale.
2. I Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo.

ART. 3

(Riduzioni ed esenzioni)

1. I Comuni definiscono le particolari fattispecie e determinano i periodi di tempo per i quali si applicano le esenzioni e le riduzioni attenendosi, in particolare, ai seguenti criteri:
- a) tipologia della struttura ricettiva;
 - b) età dei soggetti passivi che alloggiano nelle strutture ricettive;
 - c) consistenza del nucleo familiare soggiornante;
 - d) durata della permanenza nelle strutture ricettive;
 - e) destagionalizzazione dei flussi turistici.

ART. 4

(Dichiarazioni, versamenti e rimborsi)

1. La dichiarazione annuale contiene l'indicazione del numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni ed alle esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza.
2. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ferma restando la facoltà dei Comuni di individuare ulteriori modalità di versamento.
3. I Comuni determinano le modalità e le scadenze con cui sono presentate le dichiarazioni ed effettuati i versamenti e i rimborsi, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

ART. 5

(Attività di controllo)

1. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Le relazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del presente regolamento, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al periodo precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

ART. 6

(Disposizioni finali)

1. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in tema di sanzioni amministrative.
2. I Comuni istituiscono l'imposta di soggiorno con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti hanno efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini. Il medesimo regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito informatico.
3. Il regolamento comunale adottato successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ma prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è reso conforme alle disposizioni del presente regolamento, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione pendente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le disposizioni concernenti ulteriori modalità applicative del tributo, nonché ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
4. Per Roma Capitale si applica l'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *d*) della legge 5 maggio 2009, n. 42, riconosce ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni dei Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Il comma 3 del citato art. 4, rinvia la disciplina generale di attuazione del tributo ad un regolamento governativo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 23 del 2011, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Lo stesso comma precisa che i Comuni con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre modalità applicative del tributo ulteriori rispetto a quelle definite dal regolamento governativo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

L'art. 1 del regolamento disciplina i principi generali per l'applicazione dell'imposta di soggiorno in modo da pervenire ad una sua uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale.

Il richiamo operato ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del d. lgs. n. 23 del 2011, vuole significare che nei confronti delle regioni a statuto speciale il regolamento si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009; nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale le modalità di applicazione delle disposizioni relative all'imposta di soggiorno sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Continuando l'esame del regolamento in oggetto, si deve osservare che l'art. 1, comma 2, dispone che l'imposta di soggiorno può essere istituita, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dai Comuni capoluogo di provincia, dai Comuni appartenenti alle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte - che la norma in commento denomina in maniera abbreviata "Comuni" - esclusivamente per la copertura, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale.

Occorre sottolineare che la disposizione concernente le unioni dei comuni ha la finalità di evitare possibili conflitti fra la stessa unione ed i comuni che ne fanno parte che potrebbero essere allo stesso tempo le città d'arte ovvero essere inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e, quindi, potrebbero essere autonomamente legittimati ad istituire l'imposta. Per evitare tali conflitti si è, pertanto, preferito utilizzare nel regolamento una formula che mette in evidenza la sussistenza di un accordo completo tra tutti i comuni appartenenti all'unione secondo quanto previsto dallo statuto dell'unione medesima.

Resta da sottolineare che l'elenco degli interventi in materia di turismo, individuati nel comma 3 dell'articolo in commento pur non essendo di carattere tassativo, va inteso nel senso di imporre al comune che istituisce il tributo di destinarne il gettito ad almeno uno degli scopi elencati.

L'art. 2 del regolamento in questione individua in maniera più dettagliata rispetto a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, i criteri sui quali dovranno basarsi i Comuni per disciplinare compiutamente il tributo locale, ivi compresa la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale stabilisce che, ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i Comuni possono sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale con l'imposta di soggiorno.

Il comma 2, prevede, in linea con quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011, che i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo.

L'art. 3 del regolamento, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *f*) dello stesso, disciplina nello specifico i criteri ai quali i Comuni devono attenersi per introdurre le esenzioni e le riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Tale previsione è contenuta nello stesso art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011, il quale stabilisce che la facoltà di introdurre agevolazioni da parte dei Comuni può essere esercitata solo *"in conformità con quanto stabilito"* nel regolamento in oggetto.

Il successivo art. 4 del regolamento, in ossequio alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 1, lettere *b*) e *g*), prevede a carico dei soggetti gestori delle strutture ricettive l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale e del versamento all'ente locale dell'imposta riscossa dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive.

L'individuazione dei gestori nei soggetti che assolvono agli adempimenti fiscali dell'imposta si è resa necessaria per un'esigenza di semplificazione della gestione del tributo,

poiché l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 pone la soggettività passiva in capo ai soggiornanti nelle strutture ricettive. E', infatti, del tutto irrazionale prevedere oneri, quali la presentazione della dichiarazione e il versamento del tributo a carico di quest'ultimi, nonché lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei Comuni nei confronti di una vasta ed incontrollabile platea di contribuenti.

Nella dichiarazione deve essere indicato solamente il numero dei soggiornanti e il periodo di permanenza, in maniera tale da tutelare contemporaneamente le esigenze di controllo dei Comuni e la *privacy* dei contribuenti.

Il comma 3 dell'art. 4 rimanda ai Comuni la determinazione delle modalità e delle scadenze con cui sono presentate le dichiarazioni ed effettuati i versamenti e i rimborsi, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione. In questo caso viene richiamato il principio contenuto nell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011, ribadito nel comma 2 dell'art. 2 del regolamento, che impone ai Comuni, nel momento in cui ritengono di disciplinare ulteriori modalità applicative del tributo, di sentire le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

L'art. 5 del regolamento, attuando la lettera *h*) del comma 1, dell'art. 2, disciplina l'attività di controllo del tributo. In particolare, il comma 1 recependo quanto già previsto in generale in materia di tributi locali dall'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Il comma 2 dell'art. 5 del regolamento pone a carico dell'ente locale l'invio telematico all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, della relazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l*), sulla realizzazione degli interventi in materia di turismo da finanziare con l'imposta di soggiorno. Copia telematica della predetta relazione è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

L'art. 6 detta una serie di disposizioni finali che completano il quadro della disciplina del nuovo tributo locale. Al comma 1, infatti, viene prevista l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 158 a 168 della legge n. 296 del 2006, che costituiscono una

sorta di *“mini testo unico dei tributi locali”*, poiché contengono norme che, in maniera univoca per tutti i tributi locali, disciplinano aspetti ad essi comuni. È stata, inoltre, prevista l'applicazione delle disposizioni dell'art. 7-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale *“salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”*. Tali sanzioni, essendo dettate in generale per le violazioni delle disposizioni recate dai regolamenti degli enti locali, sono le uniche applicabili a qualunque violazione relativa al regolamento comunale che disciplina l'imposta in questione.

Il comma 2 stabilisce che i Comuni, in analogia a quanto si verifica per tutti gli altri tributi locali, istituiscono l'imposta di soggiorno con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione. Lo stesso comma 2 prevede, altresì, in deroga al comma 169, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, che i regolamenti producono effetti decorsi quindici giorni dalla pubblicazione effettuata a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in base al quale tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune stesso. Inoltre, qualora nei termini sopra indicati non venga deliberata una variazione della misura del tributo, questa si intende automaticamente prorogata.

L'ultimo periodo del comma 2 prevede che, ai fini della trasparenza, che il regolamento comunale è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito informatico.

Nel comma 3 dell'articolo in commento è prevista una norma di armonizzazione dei regolamenti degli enti locali nel caso in cui il regolamento governativo venga adottato successivamente al termine di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011. In tale ipotesi i Comuni che hanno deliberato i regolamenti dell'imposta di soggiorno ai sensi del citato comma 3, ultimo periodo, devono adeguare i regolamenti stessi alle disposizioni del regolamento in esame entro il termine di approvazione del bilancio di previsione pendente alla data di entrata in vigore del regolamento governativo. Le deliberazioni di adeguamento devono essere ovviamente trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446 del 1997.

L'ultimo comma dell'articolo 6 precisa che per Roma Capitale si applica il contributo di soggiorno previsto dall'art. 14, comma 16, lettera e), del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tenuto conto, infine, che il presente regolamento, che disciplina l'imposta di soggiorno, prevede le modalità con le quali i Comuni hanno facoltà di istituire l'imposta e che, pertanto, le maggiori entrate derivanti per i medesimi sono, allo stato, non determinabili sia nell'*an* che nel *quantum*, non si procede alla redazione della relazione tecnica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23"

Referente AIR:

Sezione 1 – *Contesto ed obiettivi*

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

L'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, riconosce ai Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni appartenenti alle unioni dei Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno. I Comuni, inoltre, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre modalità applicative del tributo ulteriori rispetto a quelle definite dall'intervento regolatorio, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

In caso di mancata emanazione dell'intervento regolatorio nel termine stabilito, i Comuni possono comunque adottare il regolamento per disciplinare l'imposta di soggiorno.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

L'introduzione dell'imposta di soggiorno risponde all'esigenza di far fronte alla carenza di una specifica fonte di finanziamento per determinate finalità legate al flusso turistico, le quali in virtù dell'iniziativa regolatoria sono state dettagliatamente individuate, sulla base delle informazioni elaborate dagli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. In particolare, nell'ambito dell'azione di governo promossa dal Ministro per il Turismo nella presente legislatura, numerose sono state le iniziative destinate a favorire chi viaggia con il proprio animale al seguito. Tale strategia, in linea con il trend legislativo e culturale dell'ultimo decennio, nasce dalla considerazione che circa il 42% delle famiglie italiane possiede un animale. Di tale segmento circa il 48,4 % possiede almeno un cane, il 33,4% un gatto, la rimanente parte possiede animali diversi, talvolta anche esotici (dati forniti dall'A.N.M.V.I., e raccolti da fonte Istat ed Eurispes, e dall'Anagrafe Animale territoriale e nazionale. Circa 24.600.000 sono persone con un animale domestico, circa 10.000.000 di famiglie, tra le quali il 48,4 % possiede almeno un cane, il 33,4% un gatto, per un totale stimato di circa 6.409.000 cani e 7.400.000 gatti). Per tali cittadini la fruizione di alcuni servizi necessari, tra i quali la possibilità di alloggiare in strutture che accolgono animali, è

spesso impedita o fortemente limitata da consuetudini o norme obsolete, non più espressione di una cultura condivisa. Dall'identikit tracciato dall'ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), circa il 53% degli italiani che va in vacanza porta con sé il proprio animale domestico, o vorrebbe farlo, scegliendo mete e destinazioni in base alla reale possibilità di accesso in strutture ricettive aperte agli animali. A fronte di tali esigenze, il Ministro per il Turismo ha programmato e avviato una strategia volta alla creazione di un'Italia "*animal friendly*" che ha coinvolto non solo le istituzioni statali e gli enti locali, ma anche associazioni di categoria private. Il primo passo in tale direzione è stata la creazione e la pubblicazione online di un portale destinato ai turisti con animali al seguito, affiancato dalla campagna di comunicazione "Welcome Turisti a 4 zampe". Il sito, www.turistia4zampe.it, inaugurato per la stagione estiva 2009 e realizzato per la parte di veterinaria con la collaborazione del Ministero della Salute, nasce dall'accordo siglato dal Ministro per il Turismo con le maggiori associazioni di categoria, quali Assoturismo, Confturismo e Federturismo-Confindustria, per creare una banca dati contenente gli indirizzi di migliaia di esercizi, divisi per categoria, che accolgono turisti con animali al seguito: hotel, ristoranti, campeggi, agriturismo, spiagge, villaggi turistici, e così via.

Nell'ultimo anno di attività il sito ha avuto centinaia di migliaia di visitatori da 122 paesi, una parte dei quali hanno avuto accesso con un dispositivo mobile; le pagine visitate sono state 1 milione 270 mila con un tempo medio di permanenza di sei minuti. La maggior parte degli accessi proviene, nell'ordine, dall'Italia, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia e dagli Stati Uniti (Dati forniti dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.). Dunque, l'attuale richiesta, relativa alla destinazione della tassa di soggiorno, ha l'obiettivo di incrementare e favorire la progressiva trasformazione delle strutture ricettive allo scopo di rendere ancor più attrattiva l'offerta turistica in Italia.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

L'imposta è stata già introdotta da 23 Comuni e l'intervento regolatorio vuole prevenire il problema sociale ed economico che potrebbe scaturire da un'applicazione disomogenea, soprattutto nel caso in cui i regolamenti comunali prevedano agevolazioni o investimenti diversi da quelli individuati dalle norme generali a tutela della collettività nazionale. Per quanto riguarda il problema da risolvere, si rappresenta che non tutte le strutture alberghiere e ricettive, nonché i servizi sul territorio, sono adeguati all'accoglienza di turisti con animali domestici al seguito, pertanto, occorre creare le condizioni minime anche

economiche, affinché sia possibile procedere con il miglioramento dei servizi offerti. In alcuni Paesi limitrofi all'Italia, quali la Francia, l'Austria, la Germania, la Svizzera, l'accoglienza nei confronti di turisti con animali domestici al seguito è assai più agevole e meglio organizzata, attraendo pertanto una parte dell'indotto turistico italiano e straniero. Occorre quindi recuperare al territorio nazionale quel segmento turistico che ad oggi si rivolge all'estero non trovando in Italia l'accoglienza e i servizi necessari.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei Comuni nel breve periodo una serie di principi uniformi e di criteri vincolanti per i futuri regolamenti comunali, di stimolare nel medio periodo i Comuni ad investire nelle opere individuate nell'iniziativa regolatoria, di incrementare nel lungo periodo il flusso turistico e di facilitare l'accesso al turismo anche attraverso il miglioramento delle strutture dedicate ai diversamente abili.

Atteso che 23 Comuni hanno già introdotto l'imposta, l'obiettivo è pertanto anche quello di stimolare l'ulteriore introduzione dell'imposta regolamentata con i vincoli derivanti dall'intervento regolatorio e predisporre gli strumenti per una gestione ottimale degli investimenti.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato sulla base del riscontro obiettivo dell'aumento della qualità dei servizi turistici offerti e dell'incremento del flusso turistico determinato dall'introduzione dell'imposta; raggiungimento che sarà rilevato a cura dell'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio*

Destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio sono dal lato dei soggetti attivi i comuni indicati nell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e da quello dei soggetti passivi coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio dei Comuni appena indicati e coloro che gestiscono le strutture ricettive.

Sezione 2 – Procedure di consultazione

Non si è ritenuto di consultare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in quanto questa consultazione sarà obbligatoria a livello locale. Infatti, i Comuni dovranno consultare

tali associazioni in sede di predisposizione dei rispettivi regolamenti. Inoltre, per quanto riguarda il settore connesso all'accoglienza turistica con animali al seguito, si rappresenta che sia con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, sia con gli enti locali, in particolare con l'ANCI, con cui il Ministro per il turismo ha siglato un protocollo d'intesa destinato a favorire e implementare il turismo con animali al seguito, le consultazioni sono state effettuate precedentemente con l'avvio della campagna di promozione turistica "Welcome Turisti a quattro zampe" e con la creazione del sito www.turistia4zampe.it, cui le numerosissime strutture hanno aderito su base volontaria.

La predisposizione del provvedimento è stata effettuata sulla base delle consultazioni avvenute tra gli uffici del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro dell'Interno e il Ministro del turismo. L'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 prevede inoltre sul testo del regolamento venga acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Sezione 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento

Il non intervento avrebbe comportato il rischio di una disomogenea applicazione del tributo.

Sezione 4 - Valutazione delle opzioni alternative

Nel corso delle consultazioni sono state prospettate alcune soluzioni alternative riguardanti la possibilità di gravare il turista o il gestore delle strutture ricettive degli adempimenti amministrativi, quali la dichiarazione o il versamento diretto al Comune dell'imposta di soggiorno.

Nel merito si è deciso di prevedere tali adempimenti in capo al gestore poiché si è ritenuto che non sia concretamente praticabile ed opportuno caricare il turista di adempimenti amministrativi durante il periodo di soggiorno.

Restano escluse dall'intervento regolatorio le Regioni a statuto speciale, poiché la normativa di riferimento prevede che l'attuazione di dette disposizioni debba avvenire in ossequio di una particolare procedura prevista dal D. Lgs. n. 23 del 2011, individuata nei commi 2 e 3 dell'art. 14.

Altra soluzione alternativa ha riguardato le Unioni dei Comuni. In tal caso è stata seguita la soluzione della possibilità di adottare il regolamento di istituzione dell'imposta da parte dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo quanto previsto dagli statuti delle medesime Unioni,

escludendo la soluzione di attribuire detto potere direttamente al Consiglio dell'Unione. Tale scelta è fondata sulla necessità di evitare possibili conflitti fra la stessa Unione ed i Comuni che ne fanno parte, i quali potrebbero essere allo stesso tempo città d'arte ovvero essere inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e, quindi, potrebbero essere autonomamente legittimati ad istituire l'imposta.

L'istruttoria AIR si è incentrata anche sull'aspetto concernente la tassatività o meno di tutti gli interventi in materia di turismo richiesti ai Comuni che istituiscono l'imposta. La scelta è stata quella di richiedere ai Comuni di attuare almeno uno degli interventi inclusi nell'elenco, al fine di consentire una maggiore autonomia decisionale agli stessi enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'iniziativa regolatoria risulta sicuramente vantaggiosa, poiché stimola i Comuni a disciplinare in maniera uniforme il tributo in parola e orienta gli stessi entro un percorso ben definito che permette di evitare l'eventuale insorgere del contenzioso.

A) metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

L'iniziativa regolatoria si basa sulle linee definite dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e dai principi generali in materia tributaria. Pertanto le misure sugli effetti che la stessa avrebbe determinato sono state analizzate nella fase ascendente dell'istruttoria del D. Lgs. n. 23 del 2011.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Le scelte operate nell'iniziativa regolatoria sono in grado di rispettare le esigenze dei Comuni di disporre, attraverso un regolamento conforme ai principi insiti nell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, di somme finalizzate a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale.

L'iniziativa regolatoria non presenta alcuno svantaggio, poiché, nell'ottica di una valutazione complessiva dell'intervento regolatorio, l'iniziale svantaggio dell'introduzione di un'imposta è

neutralizzato da un sicuro beneficio in termini di immagine e di miglioramento delle strutture ricettive, in ragione degli investimenti previsti con benefici ricadenti su tutta la collettività.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'iniziativa regolatoria pone a carico dell'ente locale l'invio telematico all'Osservatorio nazionale del turismo della relazione sulla realizzazione degli interventi in materia di turismo da finanziare con l'imposta di soggiorno.

Il regolamento comunale di istituzione del tributo è, invece, inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esame che deve essere effettuato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

La previsione degli adempimenti in capo ai gestori finalizzata a non gravare il soggiornante, ha la finalità di evitare che l'imposta abbia un impatto negativo sui flussi turistici ed al contempo di reperire le risorse per gli investimenti coinvolgendo il gestore delle strutture ricettive, il quale è già un soggetto che intrattiene rapporti amministrativi con i Comuni.

Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome la scelta di rinviare l'attuazione delle disposizioni dell'intervento regolatorio in sede di attuazione delle procedure previste dal D. Lgs. n. 23 del 2011 è finalizzata ad uniformare l'intervento regolatorio alle norme relative agli statuti delle Autonomie speciali ed alle regolazioni contabili che devono essere decise in ossequio all'art. 27 della legge n. 42 del 2009.

La soluzione di prevedere l'adozione del regolamento di istituzione dell'imposta da parte dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo quanto previsto dagli statuti delle medesime Unioni, presenta la finalità di evitare rischi di doppie imposizioni e di rimuovere sostanzialmente un possibile ostacolo all'introduzione diffusa dei regolamenti comunali, che potrebbe essere bloccata dall'inerzia dell'Unione di istituire per tutti i Comuni aderenti alla stessa il regolamento dell'imposta.

La tassatività parziale dell'elenco degli investimenti richiesti ai Comuni consente di stimolare ulteriormente l'introduzione del regolamento comunale, proprio nel caso in cui si consente all'ente locale di potere individuare specifiche necessità di intervento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento è direttamente attuabile e non richiede, quindi, alcuna fase di adeguamento, poiché i Comuni sono già in grado di attuare gli adempimenti richiesti dalle norme.

Lo stesso deve affermarsi per i gestori delle strutture ricettive, poiché gli adempimenti amministrativi loro richiesti rientrano nell'ambito di quella tipologia astratta di adempimenti previsti nell'ambito di un qualunque rapporto in cui è normalmente coinvolto il gestore. Quest'ultimo, infatti, già intrattiene una pluralità di rapporti con le amministrazioni comunali in relazione ad altre analoghe fattispecie.

Non si possono, dunque, riscontrare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, poiché si opererà con le strutture e le risorse umane già esistenti.

Sezione 6) - Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività

L'intervento regolatorio, sebbene non introduca un obbligo di adozione del regolamento comunale, costituisce comunque uno stimolo per tutti gli enti locali ad introdurre un trattamento uniforme nei confronti di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive.

L'iniziativa regolatoria induce, quindi, gli stessi enti locali a realizzare un uniforme livello di investimenti, finalizzato ad elevare il livello generale delle prestazioni concernenti il turismo e delle attività commerciali che sono indirettamente beneficate dall'incremento dei flussi turistici.

Sezione 7) - Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono i Comuni, i quali devono istituire l'imposta, i gestori delle strutture ricettive, che sono tenuti agli adempimenti amministrativi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze che riceve i regolamenti istitutivi dell'imposta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri che deve predisporre il decreto per stabilire le modalità per l'invio telematico all'Osservatorio nazionale del turismo e l'Osservatorio stesso, al quale devono essere inviate le relazioni sugli interventi da realizzare.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

I Comuni pubblicano sul proprio sito informatico il regolamento istitutivo dell'imposta. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, su richiesta del Comune, la notizia dell'emanazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio sarà effettuato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo attraverso le strutture e le modalità già esistenti.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR*

A cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo verrà elaborata, a cadenza biennale, la prevista VIR nella quale saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti:

- quanti comuni hanno introdotto l'imposta;
- il miglioramento dell'offerta turistica;
- il riscontro obiettivo che le risorse introdotte siano state utilizzate per i fini imposti dall'intervento regolatorio;
- gli effetti sull'afflusso turistico.